



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 456

DEL 02/08/2018

PROPOSTA N. 12299

DEL 24/07/2018

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<i>Direzione:</i> CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE <i>Area:</i> AFFARI GENERALI GIURIDICI E LEGALI
Prot. n. _____ del _____	
<b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b> Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 art. 17: approvazione dello Statuto dell'Ente Regionale RomaNatura - Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 014 del 07 giugno 2018.	
_____ (BOTTINO GIUSEPPINA) (BOTTINO GIUSEPPINA) (M. ANTONELLI) (V. CONSOLI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE	
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI  _____ (Onorati Enrica) L'ASSESSORE
<b>DI CONCERTO</b>	_____  _____ IL DIRETTORE
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input type="checkbox"/>	
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>  <b>Data dell' esame:</b>  <b>con osservazioni</b> <input type="checkbox"/> <b>senza osservazioni</b> <input type="checkbox"/>	<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio  _____
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>	<b>Data di ricezione: 30/07/2018 prot. 421</b>
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____	
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

**OGGETTO:** Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 art. 17: approvazione dello Statuto dell'Ente Regionale RomaNatura” - Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 014 del 07 giugno 2018.

## LA GIUNTA REGIONALE

### SU PROPOSTA

dell'Assessore alla Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 20 e all'allegato B;

**VISTA** la Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e ss.mm.ii. ed in particolare l' art. 17 (Statuto) che:

- *al comma 1, dispone che il consiglio direttivo dell'ente di gestione rediga ed adotti, entro tre mesi dalla data del decreto di nomina, lo statuto dell'ente stesso, indicando la sede, le competenze, le modalità di funzionamento di ciascun organo e le norme di organizzazione dell'area naturale protetta;*
- *lo statuto, ai sensi del comma 2 del citato art. 17 è approvato con deliberazione di giunta regionale che può apportare modifiche, sentito il consiglio direttivo, il quale, a sua volta, deve esprimersi su dette modifiche entro 30 giorni dalla richiesta;*

**VISTO**, inoltre, l'art. 40 della L.R. n. 29/1997 (Aree naturali protette nel territorio del Comune di Roma) il quale recita: “Le aree naturali protette gestite dal Comune di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge e le altre istituite successivamente a tale data ed interamente ricadenti nel territorio del Comune stesso, costituiscono un sistema per la cui gestione è istituito l'Ente Regionale RomaNatura.....omissis.....” ;

**VISTA** la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette n. G16835 del 06.12.2017 : “L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, art. 17: Approvazione dello schema di Statuto tipo degli Enti di gestione delle aree naturali protette” ;

**VISTA** la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette n. G03405 del 20.03.2018 : “L.R. 6 ottobre 1997 n. 29, art. 17 : Approvazione dello schema di Statuto tipo degli Enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla Determinazione n. G.16835 del 06.12.2017”;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Regionale RomaNatura n. 014 del 07 giugno 2018 assunta al protocollo regionale in data 16. 07. 2018 con prot. n.0432287 avente ad oggetto “Approvazione nuovo Statuto dell'Ente Regionale Roma Natura”;

**CONSIDERATO** che, a seguito dell'istruttoria effettuata dalle Strutture competenti della Direzione Regionale Capitale Naturale Parchi e Aree Protette, il testo dello Statuto così come approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente RomaNatura risulta conforme alla normativa;

**RITENUTO** di procedere alla approvazione dello Statuto, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente RomaNatura di cui alla Deliberazione n. 014/2018, allegato e parte integrante alla presente Deliberazione di Giunta Regionale;

**DATO ATTO** che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

## **DELIBERA**

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss. mm. ii., lo Statuto dell'Ente Regionale RomaNatura" allegato e parte integrante al presente atto di cui alla Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 014 del 07 giugno 2018.
2. di notificare la presente Deliberazione all'Ente Regionale RomaNatura.

La presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito <http://www.regione.lazio.it> alla pagina web "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Copia

**STATUTO  
DELL'ENTE REGIONALE ROMANATURA**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1  
(NATURA, DENOMINAZIONE E SIMBOLO)
- ART. 2  
(FINALITÀ)
- ART. 3  
(SEDE)
- ART. 4  
(COMPETENZA TERRITORIALE)
- ART. 5  
(USO DELLA DENOMINAZIONE E DEL SIMBOLO)
- ART. 6  
(PARTECIPAZIONE POPOLARE)
- ART. 7  
(PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO DI ACCESSO E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI)

**CAPO II**

**ORGANI ISTITUZIONALI**

- ART. 8  
(ORGANI DELL'ENTE DI GESTIONE)
- ART. 9  
(PRESIDENTE)
- ART. 10  
(CONSIGLIO DIRETTIVO)
- ART. 11  
(MODALITÀ E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)
- ART. 12  
(DECADENZA E DIMISSIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)
- ART. 13  
(COMPETENZE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI)
- ART. 14  
(DECADENZA E DIMISSIONI DEL REVISORE UNICO DEI CONTI)

**CAPO III**

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PERSONALE E DIRETTORE DELL'ENTE DI GESTIONE**

- ART. 15  
(STRUTTURA ORGANIZZATIVA E CONTINGENTE DI PERSONALE)
- ART. 16  
(PERSONALE)
- ART. 17  
(DIRETTORE)

**CAPO IV**

**BILANCIO E GESTIONE CONTABILE, CONTRATTUALE E PATRIMONIALE**

- ART. 18  
(BILANCIO E GESTIONE CONTABILE, CONTRATTUALE E PATRIMONIALE)

**CAPO V**

**DISPOSIZIONI FINALI**

- ART. 19  
(APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELLE SUE MODIFICAZIONI)
- ART. 20  
(DISPOSIZIONE DI RINVIO)

# STATUTO

## CAPO I Disposizioni generali

### Art. 1 (Natura, denominazione e simbolo)

1. L'Ente Regionale RomaNatura (Ente Regionale per la gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette del Comune di Roma), istituito dall'art 40 della Legge Regionale n. 29/97, è Ente Regionale di diritto pubblico non economico, dotato di autonomia amministrativa, denominato "RomaNatura", di seguito Ente di gestione. L'Ente Regionale RomaNatura, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.

2. Il simbolo dell'Ente di gestione consiste nella raffigurazione di una foglia di quercia stilizzata inscritta in un cerchio non chiuso e nella dicitura "RomaNatura", il tutto segnato in bianco entro una superficie verde. Eventuali modifiche verranno adottate con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente previa comunicazione alla struttura regionale competente in materia di aree naturali protette.

### Art. 2 (Finalità)

1. L'Ente di gestione, ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 29/97 persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro valorizzazione, la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazione paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico e ambientale;
- b) promuovere, orientare ed esercitare attività scientifiche, educative, culturali, didattiche, turistiche e di formazione volte a favorire la conoscenza del patrimonio storico, artistico, archeologico e ambientale dell'area protetta e della sua corretta fruizione ed individuare le attività produttive, e gli usi presenti nell'area protetta, o ad essi connessi, da mantenere o incentivare in quanto coerenti ed utili, in ottica di sviluppo sostenibile, ovvero da eliminare o disincentivare in quanto incompatibili;
- c) individuare i criteri di compatibilità per la valutazione di opere e interventi urbanistici di interesse nazionale, regionale e locale che interferiscano con l'area protetta;
- d) esercitare le competenze attribuitegli dalla normativa vigente in materia, sulle attività di trasformazione ambientale, territoriale ed urbanistica, attraverso il rilascio di nulla osta, pareri o altri atti di assenso anche mediante gli strumenti di snellimento delle procedure previsti dalla normativa nazionale e regionale;
- e) concorrere a promuovere tutte le iniziative dirette ad eliminare o prevenire ogni forma di abusivismo edilizio, nonché le situazioni di degrado ambientale determinate da ogni forma di inquinamento, come ad esempio l'inquinamento acustico, luminoso, elettromagnetico, idrogeologico, atmosferico e del suolo;
- f) accettare elargizioni, donazioni, eredità e legati in qualsiasi forma ritenuta vantaggiosa per l'Ente di gestione;
- g) gestire il patrimonio di proprietà dell'Ente di gestione o ad esso affidato, esercitando, nei modi e nelle forme previste, il diritto di prelazione sui trasferimenti di beni di rilevante interesse per fini istituzionali;

- h) gestire i servizi dell'area naturale protetta con esclusione della vigilanza, nonché opere e forniture nei modi di legge, anche ove possibile tramite la stipula di convenzioni con enti pubblici, privati, associazioni e cooperative locali, qualificate in materia di protezione ambientale o da qualificare con appositi corsi di formazione svolti anche in collaborazione con la Direzione Regionale competente in materia o con istituti universitari e di ricerca;
- i) aderire ad associazioni locali, regionali o nazionali che abbiano per fine la promozione degli interessi dell'Ente di gestione;
- j) stimolare il finanziamento ad iniziativa privata per opere ed interventi compatibili;
- k) promuovere tutte le operazioni ed atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

2. L'Ente, nel rispetto della propria autonomia, esercita le proprie funzioni e finalità in accordo con gli altri Enti Parco e con il coordinamento della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, in un'ottica di sistema.

### **Art. 3 (Sede)**

1. L'Ente Regionale RomaNatura ha sede legale in Roma, Villa Mazzanti, via Gomenizza n. 81.

### **Art. 4 (Competenza Territoriale)**

1. L'Ente di gestione esercita le funzioni ad esso attribuite all'interno del territorio di propria competenza distinto ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 06 ottobre 1997.

2. L'Ente di gestione esercita, altresì, le funzioni specifiche ad esso attribuite sui beni immobili, acquisiti alla disponibilità dell'Ente, ai sensi dell'articolo 36 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

3. L'Ente di gestione esercita le funzioni ad esso attribuite all'interno del territorio di propria competenza, come perimetrato nei sottoelencati atti:

- Riserva Naturale Laurentino Acqua Acetosa: perimetro istituito ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e successivo Piano d'assetto;
- Riserva Naturale Monte Mario: Piano approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n. 55 del 12/11/2008;
- Riserva Naturale Insugherata: Piano approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n. 27 del 12/07/2006;
- Riserva Naturale Tenuta dei Massimi: Piano approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n. 61 del 13/03/2009;
- Riserva Naturale Valle dei Casali: perimetro istituito ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e successivo Piano d'assetto;
- Riserva Naturale Decima Malafede: perimetro istituito ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e successivo Piano d'assetto;
- Riserva Naturale Marcigliana: perimetro istituito ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e successivo Piano d'assetto;
- R.N. Tenuta di Acquafredda: perimetro istituito ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e successivo Piano d'assetto;
- R.N. Valle dell'Aniene: perimetro istituito ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e successivo Piano d'assetto;
- Parco Regionale Urbano del Pineto: Piano approvato con Legge Regionale n. 43 del 24 novembre 1997 e modificato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6672 del 01/03/2000;

- Parco Regionale Urbano di Aguzzano: Piano approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 74 del 15/03/1991;
- Monumento Naturale Galeria Antica: Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 794 del 24/05/1999;
- Monumento Naturale Quarto degli Ebrei-Tenuta Mazzalupetto: Legge Regionale n. 54 del 28/01/2000;
- Monumento Naturale Parco della Cellulosa: Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 165 del 11/05/2006.

4. La competenza territoriale dell'Ente di gestione è adeguata automaticamente a eventuali modificazioni del perimetro apportate da successive leggi regionali di modifica delle leggi regionali di cui al comma 1 del presente articolo ovvero da variazioni del piano d'assetto vigenti, come sopra indicati, dell'Ente di gestione.

5. L'Ente di gestione esercita, altresì, le funzioni ad esso attribuite sui beni immobili, concessi, a qualsiasi titolo, dalla Regione ai sensi dell'articolo 36 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

#### **Art. 5**

##### **(Uso della denominazione e del simbolo)**

1. L'Ente di gestione ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo.

2. La denominazione e il simbolo sono riportati in tutti i cartelli installati lungo il perimetro e lungo le strade di accesso alle Aree Naturali Protette;

3. L'Ente di gestione si identifica in tutti i suoi atti con il nome di "Ente Regionale RomaNatura".

4. L'uso e la riproduzione della denominazione e del simbolo per fini non istituzionali e non autorizzati è vietato.

5. L'Ente di gestione può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, anche a titolo oneroso, l'uso della propria denominazione e del proprio simbolo per attività, servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità compatibili con le finalità dell'Ente di gestione.

6. L'Ente di gestione utilizza il proprio simbolo nel rispetto dell'immagine coordinata della Regione Lazio.

#### **Art. 6**

##### **(Partecipazione popolare)**

1. L'Ente di gestione promuove forme di consultazione delle popolazioni locali nonché di associazioni e gruppi portatori di interessi collettivi e diffusi al fine di garantire la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente di gestione e l'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

2. I cittadini singoli ed associati possono rivolgere petizioni al Presidente dell'Ente di gestione per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità, connessi al conseguimento delle finalità istitutive dell'Ente di gestione.

3. Le modalità applicative dei principi di partecipazione popolare di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono stabilite con apposito atto adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione.

#### **Art. 7**

#### **(Procedimento amministrativo, diritto di accesso e pubblicità degli atti)**

1. L'Ente di gestione impronta la propria attività ai criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività stessa in conformità alle disposizioni di Legge.
2. L'Ente di gestione garantisce, in particolare, il diritto d'accesso all'informazione ambientale e la sistematica e progressiva messa a disposizione del pubblico, secondo modalità facilmente accessibili dell'informazione stessa nonché la sua diffusione anche attraverso l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto della normativa vigente.
3. L'Ente di gestione si dota di un proprio albo, sul sito istituzionale dell'Ente, dove pubblicare gli atti adottati dagli organi dell'Ente di gestione e gli atti dirigenziali soggetti alla pubblicazione nonché le convocazioni del Consiglio Direttivo con il relativo ordine del giorno, in caso di seduta pubblica.

### **CAPO II**

#### **Organi Istituzionali**

#### **Art. 8**

#### **(Organi dell'Ente di gestione)**

1. Sono organi dell'Ente di gestione:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Revisore dei conti unico;
2. La composizione, la nomina, il primo insediamento, la durata in carica e la decadenza sono disciplinati dalla Legge Regionale 29/1997 e successive modificazioni.

#### **Art. 9**

#### **(Presidente)**

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, il Presidente:
  - a) ha la rappresentanza legale dell'Ente di gestione resiste ed agisce in giudizio nell'interesse dell'Ente in ogni ordine e grado di giurisdizione e con particolare riferimento ad atti e fatti lesivi delle finalità istitutive o che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta. Cura i rapporti istituzionali con la Regione e gli altri Enti pubblici e soggetti privati;
  - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, indirizzandone e coordinandone l'attività;
  - c) assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, riferendo in proposito al Consiglio stesso;
  - d) adotta, in caso di necessità e urgenza, sotto la sua responsabilità, al fine di evitare pregiudizio al pubblico interesse, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva; in caso di mancata ratifica, il Consiglio direttivo delibera in ordine agli effetti già prodotti dalla deliberazione d'urgenza;



- e) tratta le questioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo ed adotta i relativi atti;
  - f) propone al Consiglio Direttivo il vicepresidente;
  - g) propone al Presidente della Regione, secondo le modalità previste dall'articolo 24 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, la designazione per la nomina del Direttore;
  - h) esercita ogni altra funzione che gli venga attribuita dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti;
  - i) adotta, nelle more della costituzione del Consiglio Direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal vicepresidente.

**Art. 10**  
**(Consiglio Direttivo)**

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, il Consiglio Direttivo:

- a) adotta il regolamento ed il piano dell'area naturale protetta;
- b) adotta lo Statuto dell'Ente di gestione;
- c) adotta i bilanci preventivi e consuntivi, il programma pluriennale di promozione economico e sociale e approva i progetti per l'utilizzazione dei fondi destinati agli investimenti, secondo la normativa vigente;
- d) adotta i regolamenti interni di carattere organizzativo generale, ivi compresi quelli di contabilità e di gestione del patrimonio;
- e) nomina il vicepresidente su proposta del Presidente;
- f) propone al Presidente della Regione, secondo le modalità previste dall'articolo 24 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, le designazioni per la nomina del direttore, di cui propone altresì la revoca;
- g) provvede alla nomina ed alla designazione di rappresentanti dell'Ente di gestione presso organismi collegiali;
- h) esercita i poteri di indirizzo e controllo per la gestione dell'Ente di gestione in conformità agli indirizzi e alle direttive della Regione e in particolare:
  - a) assegna al Direttore gli obiettivi e i progetti da realizzare e le necessarie risorse;
  - b) delibera in ordine alle questioni amministrative di carattere generale non rientranti nelle competenze del Direttore o non delegate al Presidente, in particolare:
    - 1) definisce il contingente del personale;
    - 2) definisce i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di tariffe, canoni o qualsiasi altro onere a carico di terzi;
    - 3) delibera in merito all'accettazione di donazioni e lasciti e detta gli indirizzi generali relativi all'acquisizione ed agli atti di disposizione di beni immobili;
- i) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

**Art. 11**  
**(Modalità e funzionamento del Consiglio direttivo)**

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, almeno a cadenza quadrimestrale, mediante idonea comunicazione contenente l'indicazione del luogo, dell'ora di inizio e dell'ordine del giorno dell'adunanza. La comunicazione, che in caso di seduta pubblica deve essere affissa all'albo dell'Ente di gestione, è inviata ai consiglieri:

- a) almeno cinque giorni lavorativi prima di quello stabilito per l'adunanza;
- b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di motivata urgenza.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, altresì, su richiesta di almeno tre consiglieri in carica. In tale ipotesi il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, la quale deve contenere i punti da inserire all'ordine del giorno.

3. La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei consiglieri prima dell'adunanza.

4. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la maggioranza dei componenti in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. L'adozione dello Statuto e delle sue modifiche, del piano, del regolamento, del programma pluriennale economico e sociale, del bilancio preventivo e consuntivo e della proposta di revoca del direttore richiede la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le votazioni sono di norma palesi. È sempre segreto il voto sulle persone. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. Non concorrono a determinare la validità del voto i consiglieri tenuti ad astenersi o a non partecipare al voto per obbligo di legge o di Statuto ed in consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo di norma non sono pubbliche. I consiglieri possono decidere, a maggioranza, che determinati argomenti possano essere discussi in seduta pubblica. Il Consiglio, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, può invitare esperti esterni e rappresentanti delle forze sociali e di categoria, senza diritto di partecipare alla discussione e al voto.

6. I membri del Consiglio direttivo devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni di atti o provvedimenti concernenti interessi propri e dei loro parenti o affini fino al quarto grado.

7. Le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo sono svolte dal Direttore, che può avvalersi di un funzionario dell'Ente di gestione appositamente individuato.

8. I verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo sono trascritti in apposito registro, anche informatico e sono firmati dal Presidente e dal Direttore in funzione di segretario o da altro funzionario in sua vece, e sono affissi all'albo dell'Ente di gestione.

9. Per le deliberazioni riguardanti la proposta di nomina e di eventuale revoca del Direttore, le funzioni di segretario sono svolte da un consigliere, indicato dal Consiglio prima dell'inizio della seduta.

10. Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono di norma nella sede legale dell'Ente di gestione di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

**Art. 12**  
**(Decadenza e dimissioni dei membri del Consiglio Direttivo)**

1. Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro per i quali sussista una delle situazioni di incompatibilità indicate nell'articolo 14, comma 5, della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni nonché dalla normativa vigente in materia. L'esistenza di cause di incompatibilità deve essere dichiarata dall'interessato prima della nomina ovvero, qualora verificatasi successivamente alla nomina, può essere accertata con atto del Consiglio Direttivo.

2. Entro dieci giorni dalla nomina o dall'avvenuto accertamento della causa di incompatibilità ai sensi del succitato comma 1, salvo l'esercizio del diritto di opzione, l'interessato è sospeso dalla carica con provvedimento del Consiglio Direttivo. Se entro i dieci giorni successivi alla sospensione non venga rimossa la causa di incompatibilità, l'interessato decade dalla carica.

A  
G

3. Decadono, altresì, dalla carica i consiglieri che, senza giustificati motivi, non partecipano a tre sedute consecutive.

4. La decisione di decadenza assunta dal Consiglio ha effetto immediato ed il consigliere decaduto non può svolgere alcuna ulteriore attività consiliare.

5. In caso di decadenza, dimissioni o morte dei singoli consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione, entro cinque giorni lavorativi, al Presidente della Regione, affinché lo stesso possa procedere alla sostituzione del consigliere decaduto o dimissionario. I consiglieri subentranti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. In caso di contestuale decadenza o dimissioni di un numero di consiglieri pari alla metà più uno di quelli in carica si procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 19 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

### **Art. 13**

#### **(Competenze del Revisore dei conti unico)**

1. Il Revisore dei conti unico, ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente di gestione, secondo le norme di contabilità della Regione Lazio di cui alla Legge Regionale n. 25/2001 e dell'art. 1 della Legge Regionale n. 7/2014, nonché di ulteriori atti normativi e regolamentari della Regione Lazio in materia.
2. Il Revisore dei conti unico:
  - a) esamina i libri ed i registri contabili, curandone il confronto con i documenti giustificativi in essi contenuti;
  - b) effettua riscontri di cassa;
  - c) redige una relazione sul bilancio preventivo e sulle variazioni e assestamento dello stesso, formulando valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese, entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, ridotta a quindici per le variazioni;
  - d) esamina il conto consuntivo e ne redige la relazione;
  - e) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle disposizioni regolamentari per quanto attiene alla gestione finanziaria;
  - f) formula proposte ed esprime eventuali rilievi per conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dell'Ente di gestione;
  - g) svolge ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.
3. Il revisore dei conti unico ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente, previa comunicazione data loro nelle stesse forme previste per i consiglieri.
4. Il Revisore dei conti unico svolge di norma le sue competenze nella sede legale dell'Ente di gestione.

### **Art. 14**

#### **(Decadenza e dimissioni del Revisore dei conti unico)**

1. Il Revisore dei conti unico decade dalla carica qualora, successivamente alla nomina, venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

2. Il Revisore dei conti unico decade per impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico stesso per un periodo di tempo stabilito in sessanta giorni consecutivi.

3. In caso di impedimento del Revisore dei conti unico, le funzioni sono svolte dal Revisore dei conti unico supplente.

4. Le situazioni di decadenza, dimissioni o morte del Revisore dei conti unico sono comunicate dal Presidente dell'Ente di gestione al Presidente della Regione per la sostituzione secondo quanto previsto della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

**CAPO III**  
**STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PERSONALE E DIRETTORE DELL'ENTE DI**  
**GESTIONE**

**Art. 15**  
**(Struttura organizzativa e contingente di personale)**

1. La struttura organizzativa dell'Ente di gestione e il relativo contingente di personale sono definiti dal Consiglio Direttivo sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 22 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.

2. La struttura organizzativa è definita garantendo la massima snellezza operativa, trasparenza, efficacia, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa, nel rispetto del principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali e attività di gestione ed attuazione dei dirigenti.

**Art. 16**  
**(Personale)**

1. L'Ente di gestione si avvale di personale, reclutato e gestito ai sensi dell'articolo 23 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, al quale si applica la normativa vigente per il personale del comparto Regioni – Enti locali, tenendo conto delle specificità e delle attività operative dell'Ente.

**Art. 17**  
**(Direttore)**

1. Il Direttore, nominato ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza dell'Ente di gestione, attraverso l'adozione degli atti di propria competenza.

2. Il Direttore in particolare:

- a) partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, di cui svolge le funzioni di segretario ed è responsabile della redazione dei relativi verbali, esprimendo il nulla osta obbligatorio in merito alla regolarità degli atti assunti dal Consiglio Direttivo;
- b) cura l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle determinazioni del Presidente;
- c) formula al Consiglio Direttivo proposte per l'adozione degli atti di competenza;
- d) tratta, con rilevanza esterna, gli affari di ordinaria amministrazione;
- e) dirige e organizza le strutture e le attività gestionali e in particolare, definisce, informandone le organizzazioni sindacali, i criteri di funzionamento delle strutture organizzative, stabilendo in particolare l'orario di servizio, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo;
- f) assegna, in attuazione degli obiettivi generali definiti dal Consiglio Direttivo, le risorse finanziarie, strumentali e umane nonché gli obiettivi di risultato ai dirigenti;
- g) adotta atti di gestione del personale e valuta i dirigenti;
- h) presiede, con facoltà di delega, le commissioni di concorso e di gara per l'aggiudicazione dei pubblici appalti, stipula i contratti conclusi ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, per le parti normative applicabili all'Ente di gestione, nonché i contratti riguardanti il patrimonio dell'Ente di gestione. Qualora in possesso dei requisiti richiesti, assume egli stesso la veste di Ufficiale rogante. In ogni caso, può attribuire l'incarico di Ufficiale rogante a un dirigente ove presente o, in mancanza, ad un dipendente inquadrato nella categoria D, in considerazione dei requisiti previsti dalla legge;

15

- i) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate firmando, congiuntamente al responsabile del Servizio di contabilità, gli ordinativi d'incasso e di pagamento;
- l) verifica e controlla le attività del personale, anche con potere sostitutivo;
- m) esercita i poteri di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale;
- n) rilascia il nulla osta previsto dall'articolo 28 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni nonché esercita gli altri poteri di intervento di cui al medesimo articolo;
- o) svolge tutti gli altri compiti a lui attribuiti dal presente Statuto e dalle leggi.

3. Il Direttore può, con proprio provvedimento, delegare l'adozione di atti di propria competenza ai dirigenti delle strutture, indicando specificamente le attribuzioni delegate, i limiti, la durata e le eventuali direttive.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il direttore delega un dirigente ove presente.

5. La valutazione del Direttore è effettuata dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Organismo Indipendente di Valutazione individuato dalla Regione Lazio.

## **CAPO IV BILANCIO E GESTIONE CONTABILE, CONTRATTUALE E PATRIMONIALE**

### **Art. 18 (Bilancio e gestione contabile, contrattuale e patrimoniale)**

1. I bilanci e i rendiconti e ogni altro aspetto della gestione contabile, sono disciplinati dalla Legge Regionale n. 25 del 20 novembre 2001 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modificazioni e dalla ulteriore normativa vigente per gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche.

2. Appositi regolamenti disciplinano, anche in attuazione della normativa richiamata dal comma 1, la gestione contabile e l'attività di controllo interno, la gestione patrimoniale e l'attività contrattuale nonché i criteri e le modalità di erogazione di indennizzi, contributi ed ogni altro sussidio e incentivo finanziario a carico dell'Ente di gestione previsti dalla Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni e dalla ulteriore normativa vigente in materia.

## **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 19 (Approvazione dello Statuto e delle sue modificazioni)**

1. Il presente Statuto, ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, è adottato dal Consiglio Direttivo ed è approvato con deliberazione della Giunta Regionale.

2. Alle eventuali modificazioni dello Statuto si applica la stessa procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

### **Art. 20 (Disposizione di rinvio)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni nonché alle ulteriori normative regionali concernenti le aree naturali protette e gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione Lazio.



*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

Copia